

Tavolo su ads e banca
Sintesi dell'incontro del 10 aprile 2018

°*°*°

Il 10 aprile 2018 in Milano, Via Andegari 18, si è riunito il tavolo sul rapporto tra amministrazione di sostegno, banche e istituti finanziari.

All'esito dei confronti già svolti con associazioni quali InCerchio e Ledha (per i beneficiari e i loro familiari), istituti quali Banca Generali e Poste Italiane (per quanto riguarda gli operatori economici) e strutture di cura/assistenziali (Ospedale Fatebenefratelli-Sacco), sono emerse alcune aree di criticità:

- Accesso alla giustizia
- Adempimenti necessari per l'apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti bancari e finanziari, alla luce delle nuove risorse informatiche (internet banking, firma digitale, etc.);
- Forme e gestione degli investimenti per conto del beneficiario.

In particolare, il referente avv. Giulio Rufo Clerici ha riportato le seguenti questioni, emerse di volta in volta:

Dal punto di vista dei beneficiari

- nel decreto di nomina si potrebbe esplicitare che l'ads ha facoltà di rilasciare copie autentiche anche per estratto, omettendo i dati personali di natura sensibile o comunque riservata, a protezione del beneficiario;
- qualora il decreto di nomina riguardi la gestione dei rapporti con le banche, sarebbe opportuno mantenere l'operatività del conto corrente del beneficiario, nel periodo tra la designazione dell'ads e il suo giuramento; ciò al fine di evitare che il beneficiario possa rimanere sprovvisto di mezzi;
- le prassi delle banche variano da istituto a istituto e da filiale a filiale;
- alcune banche – viene riportato – hanno una anagrafica non aggiornata alla introduzione dell'ads nel nostro ordinamento (vi sarebbero solo voci come "tutore" e "delegato");
- altre banche manifestano sfiducia o difficoltà a dialogare con il beneficiario e l'ads, su un piano di uguaglianza con gli altri clienti, rendendo opportuna, in casi gravi, la valutazione di profili antidiscriminatori (art. 2, l. 1 marzo 2006 n. 67, nonché art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150); le problematiche emerse riguardano ad es. il rifiuto (a priori) di consentire all'ads, in nome e per conto del beneficiario, la stipula dei contratti per l'uso del bancomat, della carta di credito e dell'internet banking a fini informativi e dispositivi (anche quando vi è una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare);
- analogamente, talora è negato all'ads di avvalersi di un collaboratore (ad es., come nuncius di un ordine di bonifico) e sono segnalati casi nei quali la banca ha ricercato una interlocuzione con la Cancelleria, piuttosto che con l'ads stesso;
- alcuni direttori di banca manifestano preoccupazione per eventuali responsabilità dell'istituto, in caso di errore dell'ads; pertanto sarebbe opportuno rammentare che l'ads risponde al Giudice Tutelare (G.T. Trieste 12 febbraio 2014, in www.assostegno.it);
- l'istituto della bonorum gestio è risultato molto utile per le spese indispensabili successive alla morte del beneficiario; si potrebbe quindi valutare se estendere questa possibilità, fin dal decreto di nomina, anche al saldo dell'ultima busta paga, dei contributi e del TFR dell'eventuale dipendente che ha avuto cura del beneficiario (es. badante); inoltre – ha rilevato l'avv. Alessandra Danti – l'ufficio legale di alcune banche talvolta nega il saldo delle spese funebri (oltre che dell'indennità liquidata all'ads), affermando che la disciplina fiscale delle successioni (art. 48 T.U.S.) impedirebbe la movimentazione del conto e ogni possibile deroga da parte del Giudice Tutelare; al riguardo

occorrerebbe precisare che l'art. 48 T.U.S. è rilevante soltanto per gli eredi, a fini fiscali, per evitare che l'impresa di pompe funebri rifiuti le sue prestazioni, o si rivolga personalmente all'ads e al Giudice Tutelare per il successivo pagamento;

Dal punto di vista delle banche e degli istituti finanziari

- il decreto di nomina potrebbe indicare fin dall'inizio i poteri dell'ads per la gestione operativa dei rapporti bancari, includendo i c.d. questionari di profilatura (MIFID II);
- la banca potrebbe contribuire alla predisposizione della parte economica del rendiconto annuale, trasmettendo un apposito riepilogo ; resterebbe fermo il compito dell'ads di fornire nel rendiconto le informazioni di natura personale e di specificare eventuali note integrative alla documentazione fornita dalla banca;
- nel decreto di nomina si potrebbe inserire la facoltà per l'ads di compiere investimenti conservativi, come ad es. polizze di ramo I.

Dopo ampia discussione gli avv.ti Paola Lovati, Laura Rossi, Emanuela Rizzo, Maria Antonia Ermini, Davide Bloise e Laura Abet, insieme con il referente, soggiungono che:

- la problematica degli investimenti conservativi, per la sua complessità, richiede ulteriori approfondimenti;
- al momento della cessazione della amministrazione di sostegno, è opportuno che la banca fornisca gli elementi necessari per il rendiconto finale (es. estratti conto e riepiloghi del patrimonio mobiliare);
- in casi di particolare rilevanza patrimoniale, o di problematiche anche di natura penalistica, la ricostruzione dei beni del beneficiario potrebbe essere meglio compiuta dal PM, tramite l'anagrafe tributaria;
- appare consigliabile una informazione e una sensibilizzazione degli istituti bancari, sui profili personali ed economici coinvolti dalla amministrazione di sostegno.

Alla luce di quanto emerso, i presenti concordano sulla possibilità di proporre Linee guida o un Protocollo in materia, previa intesa con il Tribunale e le Sezioni competenti.

Milano, 10 aprile 2018